DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 7

Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166

Versione in vigore dal 22 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale/art-7-retribuzione-imponibile-per-i-detenuti-ed-internati-ammessi-al-lavoro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it